

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 63

DEL 08-05-2018

Oggetto: SISMA 2016 - Realizzazione del centro polifunzionale di aggregazione nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84, con le modalità previste dalla OCDPC n. 460 del 15/06/2017, art.9 e dall'art. 20 del d.lgs. n. 50/2016. Provvedimen=

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio alle ore 11:40, nella sala delle adunanze del Comune suddeto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PAZZAGLINI GIULIANO	SINDACO	P
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	VICESINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAZZAGLINI GIULIANO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 67 DELL'ANNO
05-05-2018 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: in ordine alla **COPERTURA FINANZIARIA**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **FARRONI CRISTIANO**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO che Il Comune di Visso ha intenzione di realizzare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'OCDPC n. 460 del 15/06/2017, due strutture polifunzionali di aggregazione utilizzando per la realizzazione di una delle due strutture i fondi provenienti dal contributo della Fondazione Cariverona pari a **€. 150.000,00** e per le opere di urbanizzazione di entrambe i fondi provenienti dalla Contabilità Speciale Sisma 2016 per **€. 213.721,97**, come comunicato con la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 80419 del 22.01.2018 assunta al protocollo comunale n. 876 del 22.01.2018;

PRESO ATTO che Nell'ambito del progetto esecutivo di tale intervento, approvato con Delibera di questa Giunta n. 41 del 17.04.2018, è stata prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per la costruzione di entrambe le strutture polifunzionali di aggregazione. Tali opere di urbanizzazione prevederanno la realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato, dei marciapiedi, degli allacci alle infrastrutture a rete, delle sistemazioni esterne, ecc;

PRESO ATTO che, con nota del 16.04.2018, assunta al protocollo comunale n. 4099 del 19.04.2018, l'Associazione Pro Loco di Visso ha comunicato al Comune di Visso di avere ricevuto una donazione dalla società B.A.G.S.p.A. di Monte San Pietrangeli, azienda titolare del marchio Nero Giardini, per la realizzazione della seconda struttura polifunzionale di aggregazione nell'area dell'ex Park Hotel, distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84;

RILEVATO che ai sensi dell'Art. 20, D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione pubblica può stipulare una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegna alla realizzazione, a sua totale cura e spesa, di un'opera pubblica;

RILEVATO che nella sopra citata nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 80419 del 22.01.2018 assunta al protocollo comunale n. 876 del 22.01.2018, è stata autorizzata la realizzazione

dell'opera avvalendosi dell'art. 20 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la stipula di opportuna convenzione con il soggetto realizzatore delle opere per conto del Comune, stabilendo reciproci impegni e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni;

RITENUTO che si rende necessario, pertanto, procedere alla approvazione e successiva sottoscrizione della opportuna convenzione, di cui lo schema è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, in maniera tale che i lavori di realizzazione del secondo fabbricato polifunzionale di aggregazione vengano progettati e realizzati a cura e spese dell'Associazione Pro Loco di Visso utilizzando la donazione a tale scopo concessa dall'azienda privata sopra individuata;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione, per la realizzazione dell'intervento in questione l'Associazione Pro Loco di Visso, a sua cura e spese, potrà avvalersi di uno o più soggetti estranei al presente accordo che risultino comunque in possesso di ogni requisito necessario ad eseguire gli interventi oggetto della convenzione e in capo ai quali non sussista alcuno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14 della convenzione le opere oggetto della presente Convenzione sono soggette, ai fini dell'accettazione e presa in carico da parte del Comune, alla acquisizione della documentazione e delle certificazioni previsti dall'art. 13 della convenzione, Acquisita e valutata positivamente tutta la documentazione prevista il Comune procederà alla definitiva approvazione e presa in carico delle opere realizzate con la convenzione acquisendone la piena ed incondizionata proprietà ed acquisendole al patrimonio comunale.

PRESO ATTO che gli interventi previsti nel progetto in esame saranno realizzati senza alcun onere economico per il Comune se non quello del pagamento della prestazione del collaudatore statico, per quanto attiene la verifica della struttura oggetto della convenzione, che verrà finanziato attingendo dai fondi stanziati dalla Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016;

RITENUTO pertanto di accogliere la proposta della Associazione Pro Loco di Visso consistente nella realizzazione di un'opera pubblica a spese di un privato, in considerazione sia della particolare esiguità di risorse economiche comunali nella

presente situazione emergenziale, sia della straordinaria urgenza di realizzare le strutture emergenziali di aggregazione per la conservazione del tessuto sociale;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 460 del 15/06/2017 ed in particolare l'art. 9, che prevede le deroghe necessarie al fine di garantire la tempestività di azione;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 389/2016 ed in particolare l'art. 3 che prevede che gli interventi in questione costituiscono variante agli strumenti urbanistici e, sulla base di apposita motivazione, possono essere realizzati in deroga al Decreto Legislativo n. 42/2004;

VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 50/2016, lo schema di convenzione, allegato A alla presente deliberazione, tra il Comune di Visso e l'Associazione Pro Loco di Visso per la realizzazione del centro polifunzionale di aggregazione nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84, con le modalità previste dall'OCDPC n. 460 del 15/06/2017, art.9. Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale;
2. di autorizzare il Sindaco Dott. Giuliano Pazzaglini, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Visso, alla sottoscrizione della predetta convenzione;
3. di dare atto che la realizzazione del suddetto intervento non comporta alcun onere economico a carico del Comune se non quello del pagamento della prestazione

del collaudatore statico, per quanto attiene la verifica della struttura oggetto della convenzione, che verrà finanziato attingendo dai fondi di **€. 213.721,97**, come comunicato con la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 80419 del 22.01.2018 assunta al protocollo comunale n. 876 del 22.01.2018;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere in merito derivante dal carattere emergenziale delle opere da realizzare, con successiva e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VISSO

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 50/2016

Rep. _____

del

Oggetto: Sisma 2016. OCDPC n. 460 del 15/06/2017, art.9. Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale - Realizzazione centro polifunzionale di aggregazione nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84.

CUP: E65B17008540007

TRA

il Comune di Visso, con sede in Largo G.B. Gaola Antinori ,1, 62039, Visso (MC), P.IVA 00270460439, tel. 0737 95421, e-mail comune@visso.sinp.net, PEC comune.visso.mc@legalmail.it , nella persona del Sindaco Dott. Giuliano Pazzaglini, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, di seguito denominato anche "Comune";

E

La Pro Loco Visso con sede in P.zza Pietro Capuzzi, 56, 62039, Visso (MC), P.IVA e C.F. 01721360434, tel. 335.360296, e-mail info@prolocovisso.it, nella persona della Sig.ra Arianna Coletta, in qualità di Presidente, di seguito denominato "SOGGETTO ATTUATORE";

ed entrambi denominati "Parti".

PREMESSO CHE

- Il Comune di Visso ha intenzione di realizzare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'OCDPC n. 460 del 15/06/2017, due strutture polifunzionali di aggregazione utilizzando per la realizzazione di una delle due strutture i fondi provenienti dal contributo della Fondazione Cariverona pari a **€. 150.000,00** e per le opere di urbanizzazione di entrambe i fondi provenienti dalla Contabilità Speciale Sisma 2016 per **€. 213.721,97**, come comunicato con la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 80419 del 22.01.2018 assunta al protocollo comunale n. 876 del 22.01.2018;
- Nell'ambito di tale intervento è stata prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per la costruzione di entrambe le strutture polifunzionali di aggregazione. Tali opere di urbanizzazione prevederanno la realizzazione delle

fondazioni in calcestruzzo armato, dei marciapiedi, degli allacci alle infrastrutture a rete, delle sistemazioni esterne, ecc.

- Il progetto delle sopra descritte opere di urbanizzazione e della struttura polifunzionale di aggregazione realizzata dal Comune di Visso, è quello approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 17.04.2018, che è depositato agli atti del Comune di Visso, è stato sottoscritto dalle parti per integrale accettazione e si intende facente parte integrante della presente convenzione e materialmente allegato ad essa;
- Con nota del 16.04.2018, assunta al protocollo comunale n. 4099 del 19.04.2018, l'Associazione Pro Loco di Visso, ha comunicato al Comune di Visso di avere ricevuto una donazione da una azienda privata per la realizzazione della seconda struttura polifunzionale di aggregazione nell'area dell'ex Park Hotel, distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84;
- Nella sopra citata nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 prot. n. 80419 del 22.01.2018 assunta al protocollo comunale n. 876 del 22.01.2018, è stata autorizzata la realizzazione dell'opera avvalendosi dell'art. 20 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la stipula di opportuna convenzione con il soggetto realizzatore delle opere per conto del Comune, stabilendo reciproci impegni e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni;
- Si rende necessario, pertanto, procedere alla sottoscrizione della opportuna convenzione in maniera tale che i lavori di realizzazione del secondo fabbricato polifunzionale di aggregazione vengano progettati e realizzati a cura e spese dell'Associazione Pro Loco di Visso utilizzando la donazione a tale scopo concessa alla stessa Pro Loco dalla società B.A.G.S.p.A. di Monte San Pietrangeli, azienda titolare del marchio Nero Giardini;
- Con l'ordinanza del Sindaco del Comune di Visso n. 714 del 18.10.2017 è stata disposta l'occupazione dell'intera area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84 per l'esecuzione delle strutture necessarie a garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive, l'immissione in possesso è stata effettuata in data 31.10.2017, e pertanto, l'area su cui dovrà essere realizzato l'intervento in oggetto risulta nella disponibilità del Comune di Visso;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e assumono ad ogni effetto valore di patto. Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di realizzazione delle opere pubbliche.

ARTICOLO 2

OBBLIGO GENERALE

Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante fino al completo assolvimento, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente Convenzione.

Per la prova dell'avvenuto assolvimento si richiama l'Articolo 14 – VERIFICA FINALE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE della presente Convenzione.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione sono stabilite le condizioni per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione del centro polifunzionale di aggregazione nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particella n. 84 del Comune di Visso.

In particolare, la presente Convenzione stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili compiutamente descritte nel progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 17.04.2018 per la parte relativa alla realizzazione della struttura polifunzionale di aggregazione;
- la durata della Convenzione;
- le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità della Convenzione;

Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna ad eseguire i lavori che saranno richiesti, ai sensi della presente Convenzione ed entro il periodo di validità indicato al successivo Articolo 8 – TEMPISTICA DELLA CONVENZIONE. Detti lavori saranno eseguiti nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dalle norme tecniche di Appalto, dalla presente Convenzione, e delle prescrizioni normative in materia. Il SOGGETTO ATTUATORE garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata della presente Convenzione, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'effettuazione degli interventi e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive del Comune ed a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti nel presente atto, nei suoi allegati, e nel progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 17.04.2018, secondo i criteri di gratuità definiti dall'Art. 20 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 alla base della presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte del SOGGETTO ATTUATORE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla

completa accettazione di tutte le norme che regolano la Convenzione e la specifica fattispecie definita dall'art. 20 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE:

Sono oggetto della presente convenzione gli interventi di realizzazione delle opere compiutamente descritte nel progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 17.04.2018 per la parte relativa alla realizzazione della struttura polifunzionale di aggregazione.

L'intervento si compone di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto, e dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi.

L'effettuazione dei lavori è sempre e comunque eseguita secondo le regole dell'arte ed il SOGGETTO ATTUATORE deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tali interventi potranno consistere in:

- realizzazione delle strutture portanti dell'edificio da realizzare, le quali dovranno essere adeguatamente connesse con le fondazioni realizzate a cura del Comune di Visso;
- realizzazione di tutte le tamponature interne ed esterne dell'edificio con la posa in opera di materiali aventi adeguate caratteristiche di stabilità, durabilità, isolamento acustico, coibentazione, ecc;
- realizzazione di tutte le finiture interne ed esterne del fabbricato compresa la realizzazione delle tramezzature;
- posa in opera degli infissi esterni e degli infissi interni del fabbricato;
- posa in opera degli impianti.

Tutto quanto sopra dovrà essere realizzato in perfetta conformità e compatibilità a quanto previsto nell'intero progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 17.04.2018. In particolare l'edificio da realizzare a mezzo della presente convenzione dovrà perfettamente integrarsi con le opere di urbanizzazione previste dal Comune nel sopra richiamato progetto che dunque dovranno essere ben tenute in considerazione durante la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 4

NATURA DELLA CONVENZIONE

L'accordo di cui la presente Convenzione, basato sui presupposti descritti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, solleva il Comune da qualsiasi obbligo nei confronti del SOGGETTO ATTUATORE che si impegna a realizzare *"a sua totale cura e spesa"* l'opera convenuta.

ARTICOLO 5

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Alla presente Convenzione viene allegata copia del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 17.04.2018, che è depositato agli atti del Comune di Visso, ed è stato sottoscritto dalle parti per integrale accettazione. Tale progetto si intende facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, e contiene le specifiche tecniche ed economiche sulla cui base è stilata la Convenzione stessa.

I documenti di tale progetto, sottoscritti dalle parti congiuntamente alla presente convenzione, risultano di seguito elencati:

1. Tavola_01_Relazione_Tecnica;
2. Tavola_02.1_aree_ordinanze_460_489;
3. Tavola_02_Piano_Quotato_Attuale_Modificato;
4. Tavola_03_Sottoservizi_sistemazioni_Esterne;
5. Tavola_04_Architettonico_Polifunzionale;
6. Tavola_05.1_Computo_Metrico_Urbanizzazione;
7. Tavola_05.2_Computo_Metrico_Polifunzionale_Cariverona;
8. Tavola_05_Computo_Metrico_Generale;
9. Tavola_05a_Elenco_prezzi;
10. Tavola_06_QTE;
11. Tavola_07.1_Computo_Metrico_Urbanizzazione_Sicurezza;
12. Tavola_07.2_Computo_Metrico_Polifunzionale_Cariverona_Sicurezza;
13. Tavola_07_Computo_Metrico_Sicurezza;
14. Tavola_08_CSA_Tecnico_Opere_Strutturali;
15. Tavola_08.1_CSA;
16. Tavola_09_PSC;
17. Tavola_10_Relazione_calcolo_delle_strutture;
18. Tavola_11_Progetto_e_Modello_strutturale;
19. Tavola_12_Pianta_fondazioni;
20. Tavola_13_Particolari_Fondazioni;
21. Tavola_14_Pianta_impalcato;
22. Tavola_15_Particolari_nodi;
23. Tavola_16_Scheda_Paesaggistica.pdf

- 24. Tavola_17_relazione_geologica;
- 25. Tavola_17_relazione_geologica_allegato 1;
- 26. Tavola_17_relazione_geologica_allegato 2;
- 27. Tavola_18_schema_di_contratto.

ARTICOLO 6

PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione della presente convenzione il SOGGETTO ATTUATORE si impegna a presentare al Comune, con contestuale relativa istanza di autorizzazione, il progetto esecutivo delle opere pubbliche/di interesse pubblico di cui al predetto art. 3, composto almeno dai seguenti elaborati:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti di ripristino e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piani di sicurezza e di coordinamento (con i relativi costi, da esporre necessariamente nel quadro economico);
- computo metrico estimativo esecutivo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

Il progetto esecutivo dovrà essere approvato da parte del Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, previo esame dello stesso in sede di conferenza dei servizi. Il titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di tali opere sarà gratuito ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Le parti si danno atto che dette opere potranno essere realizzate direttamente dal SOGGETTO ATTUATORE secondo la modalità di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 50/2016.

Prima dell'inizio dei lavori relativi alla realizzazione delle opere dovrà, altresì, essere depositato presso il Comune il "DURC" dell'impresa esecutrice, nonché apposita dichiarazione di regolarità tributaria dalla stessa sottoscritta.

Il Progettista, il Direttore dei Lavori e le altre figure tecniche previste dalla normativa vigente, necessari per l'effettuazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, verranno individuati a cura e spese del SOGGETTO ATTUATORE che provvederà ad affidare tali incarichi a soggetti opportunamente abilitati e liberamente individuati, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016. I soggetti titolari di tali incarichi dovranno essere comunicati al Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 380/2001.

Il Comune provvederà alla nomina del collaudatore statico dell'intervento, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, individuando a tale scopo lo stesso professionista incaricato per il collaudo statico della struttura polifunzionale di aggregazione realizzata a cura e spese del Comune. Il pagamento della prestazione del collaudatore statico, per quanto attiene la verifica della struttura oggetto della presente convenzione, verrà effettuato dal Comune attingendo dai fondi stanziati dalla Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016.

ARTICOLO 7

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Al momento dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata dal SOGGETTO ATTUATORE o l'operatore esecutore dei lavori da lui individuato, una cauzione definitiva nella misura pari al 20% dell'importo dei lavori da eseguire, costituita mediante Polizza Fidejussoria avente quale beneficiario il Comune di Visso.

Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal SOGGETTO ATTUATORE con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Inoltre il SOGGETTO ATTUATORE o l'operatore esecutore dei lavori da lui individuato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà fornire opportuna polizza C.A.R., nella misura pari al 100% dell'importo dei lavori da eseguire, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza di cui sopra prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a €. 500.000,00.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico del SOGGETTO ATTUATORE i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati. Il SOGGETTO ATTUATORE con la sottoscrizione della presente Convenzione si rende edotto che, in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

ARTICOLO 8

TEMPISTICA DELLA CONVENZIONE

Il termine di validità della presente Convenzione è stabilito in mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di firma della stessa. Gli interventi oggetto della presente Convenzione dovranno essere eseguiti entro tale termine.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Comune, sono disciplinate dall'Art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

I lavori saranno consegnati dalla Direzione Lavori, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Visso Ing. Cristiano Farroni.

Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere disposte sospensioni ai sensi dall'Art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Comune, entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto Art. 107 del Codice.

Non appena cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori disporrà la ripresa dei lavori, mediante la redazione di opportuno verbale, indicando il nuovo termine di ultimazione dei lavori e comunicandolo, entro cinque giorni, al Comune di Visso.

Per tutta la durata dei lavori fino alla dichiarazione di ultimazione lavori da parte della Direzione Lavori il SOGGETTO ATTUATORE assume ogni obbligo di mantenimento delle aree affidate per l'esecuzione delle opere.

ARTICOLO 9

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI SOGGETTO ATTUATORE

Sono ad esclusivo carico del SOGGETTO ATTUATORE tutti gli oneri contenuti nelle clausole del presente contratto oltre a quelli eventualmente indicati negli elaborati progettuali od ivi richiamati, oltre agli oneri seguenti:

- l'osservanza delle disposizioni impartite dal Comune, in ordine ad interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Comune stesso, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie per esigenze di traffico ed in caso di avverse condizioni atmosferiche;
- l'esecuzione di tutti i prelievi e le prove - ritenute necessarie dal Comune in accordo con la Direzione dei Lavori - da effettuarsi, secondo le prescrizioni e le modalità riportate nelle allegate Norme Tecniche d'Appalto, presso laboratori indicati dalla Direzione Lavori, il cui costo sarà a carico del SOGGETTO ATTUATORE.
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dal successivo Articolo 11 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI – PIANI DI SICUREZZA;
- osservare tutte le disposizioni di legge, regolamenti e circolari ministeriali;

Sono altresì ad esclusivo carico del SOGGETTO ATTUATORE i seguenti ulteriori oneri:

- predisporre tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente, ed in genere a tutte le opere provvisorie o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi;

- adottare, ad ogni fine turno, tutte le precauzioni necessarie affinché l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non determini situazione di pericolo a terzi;
- munire tutto il personale occupato nelle aree di cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione all'accesso. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto prevedendo che la suddetta tessera contenga inoltre l'indicazione del Comune;
- consentire l'accesso alle aree di cantiere, in custodia al SOGGETTO ATTUATORE dalla data di redazione del verbale di consegna, esclusivamente alle proprie maestranze o ai dipendenti di eventuali subappaltatori o di fornitori, per i quali sia già intervenuta la relativa autorizzazione da parte del SOGGETTO ATTUATORE ed ai soli fini dello svolgimento delle attività espressamente autorizzate;
- garantire il ripristino dei luoghi ad Intervento eseguito e lo sgombero di ogni opera provvisoria, materiali residui e detriti.

ARTICOLO 10

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

Il SOGGETTO ATTUATORE è tenuto all'osservanza ed a fare osservare tutte le norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per le malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Il SOGGETTO ATTUATORE è tenuto altresì ad attuare ed a fare attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto della presente Convenzione – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Comune provvederà, qualora ritenuto necessario, alle verifiche di cui all'art. 105, comma 9 del Codice.

ARTICOLO 11

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei lavori, l'operatore esecutore dei lavori per conto del SOGGETTO ATTUATORE dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti

provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

Il SOGGETTO ATTUATORE è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Entro la data di inizio lavori, il SOGGETTO ATTUATORE fa redigere e consegna al Comune i piani di sicurezza richiesti dal disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'esecuzione delle opere.

I piani di sicurezza sopra citati formano parte integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte del SOGGETTO ATTUATORE, in qualsiasi modo accertate dal Comune, previa formale costituzione in mora dello stesso SOGGETTO ATTUATORE, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo Articolo 15 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

ARTICOLO 12

ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA

In corso d'opera potranno essere effettuati, in qualsiasi momento, sopralluoghi da parte del Comune ed eseguiti collaudi parziali per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.

Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dal SOGGETTO ATTUATORE, dalla Direzione Lavori e dall'affidatario esecutore dei lavori per conto del SOGGETTO ATTUATORE. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nella Convenzione, il Comune può fissare un congruo termine entro il quale il SOGGETTO ATTUATORE si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine, il Comune avrà facoltà di dichiarare per iscritto che la Convenzione è risolta, salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la continuazione del rapporto di Convenzione non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento del danno.

ARTICOLO 13

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

In esito a formale comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con il SOGGETTO ATTUATORE e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto della Convenzione, il Direttore dei lavori procederà alla emanazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 corredato dalle dichiarazioni di conformità degli impianti redatte ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 e dalla relazione a strutture ultimate ai sensi dell'articolo 67 comma 5 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione a strutture ultimate, il Collaudatore statico, nominato ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, procederà alla emanazione del certificato di collaudo statico ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Il Comune potrà altresì richiedere tutta l'ulteriore documentazione che riterrà necessaria, qualora prevista dalle normative, dai regolamenti, dalle circolari o da qualsiasi altro atto vigente, al fine di avere compiuta conoscenza della qualità delle opere realizzate.

ARTICOLO 14

VERIFICA FINALE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE

Le opere oggetto della presente Convenzione sono soggette, ai fini dell'accettazione e presa in carico da parte del Comune, alla acquisizione della documentazione e delle certificazioni previsti dal precedente art. 13.

Acquisita e valutata positivamente tutta la documentazione prevista dal precedente art. 13, il Comune procederà alla definitiva approvazione e presa in carico delle opere realizzate con la presente convenzione acquisendone la piena ed incondizionata proprietà ed acquisendole al patrimonio comunale.

ARTICOLO 15

MANUTENZIONE

Fino a che non sia intervenuta la presa in carico dell'opera da parte del Comune, il SOGGETTO ATTUATORE dovrà provvedere alla manutenzione e custodia della stessa, a proprie spese restando al riguardo a carico del SOGGETTO ATTUATORE ogni responsabilità.

Ove però il SOGGETTO ATTUATORE non procedesse nei termini prescritti dal Comune con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito del SOGGETTO ATTUATORE stesso.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'Art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Comune di volersene avvalere, gli inadempimenti rispetto a quanto descritto dalla presente Convenzione.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'Art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere, le seguenti condizioni:

- a) qualora allo scadere del termine di cui all'Articolo 8 – TEMPISTICA DELLA CONVENZIONE i lavori risultino non iniziati o non risultino comunque ultimabili in 30 gg naturali e consecutivi;
- b) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nella presente Convenzione, il SOGGETTO ATTUATORE comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto della Convenzione stessa;
- c) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali dirette e/o menzionate nella Convenzione e nel progetto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione;
- d) quando il SOGGETTO ATTUATORE non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dalla presente Convenzione;

In caso di risoluzione della Convenzione il Comune avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente Articolo 7 – CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Si precisa inoltre quanto segue:

- la dichiarazione di risoluzione della presente Convenzione verrà notificata dal Comune al SOGGETTO ATTUATORE mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale SOGGETTO ATTUATORE dovrà procedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Comune;
- in caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Comune per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri il SOGGETTO ATTUATORE è tenuta al pagamento dei maggiori danni prodotti.
- Il Comune, nel comunicare al SOGGETTO ATTUATORE la determinazione di risoluzione della Convenzione, stabilisce, con un preavviso di 10 giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Comune.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal

Comune e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con il SOGGETTO ATTUATORE.

Nel caso che il SOGGETTO ATTUATORE invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

- Il Comune ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera.

Il SOGGETTO ATTUATORE ha l'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature ed i mezzi d'opera di sua proprietà che il Comune non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico del SOGGETTO ATTUATORE, che dovrà provvedere anche a più riprese secondo le disposizioni impartite dal Comune.

Qualora il SOGGETTO ATTUATORE non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Comune e con onere a carico del SOGGETTO ATTUATORE.

- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione della Convenzione non potrà esser invocata dal SOGGETTO ATTUATORE per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione di ordine alla risoluzione della Convenzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione della Convenzione per inadempimento del SOGGETTO ATTUATORE il Comune avrà diritto di escutere la polizza fidejussoria di cui all'Articolo 7.

In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Comune ad agire nei confronti del SOGGETTO ATTUATORE, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni stabilite nella Convenzione da parte del SOGGETTO ATTUATORE, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi, rispetto al programma lavori, per negligenza del SOGGETTO ATTUATORE stesso, il Comune ha facoltà di risolvere la Convenzione in conformità a quanto stabilito all'articolo 108 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 17

RECESSO

Il Comune, per giustificato motivo, può recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, attraverso una comunicazione al SOGGETTO ATTUATORE da inviare con un preavviso di almeno 20 giorni mediante Raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), che conterrà l'indicazione del termine entro cui il SOGGETTO

ATTUATORE dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Comune.

ARTICOLO 18

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il SOGGETTO ATTUATORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto della presente Convenzione secondo le modalità ed entro i termini previsti nella presente convenzione, il Comune potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dal SOGGETTO ATTUATORE stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Il SOGGETTO ATTUATORE dovrà garantire l'accesso al Comune o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Comune avrà facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

ARTICOLO 19

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della presente Convenzione, o comunque ai lavori in oggetto ad essi connessi, sarà competente esclusivamente il Foro di Macerata.

ARTICOLO 20

TRASCRIZIONE

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti nella forma di scrittura privata e mantenuta agli atti comunali. Sarà trascritta solo in caso d'uso.

ARTICOLO 21

INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg. n. 196/2003, e s.m.i.) il Comune procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato Codice e per finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa.

ARTICOLO 22

RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge applicabili.

Visso, li _____

COMUNE
ATTUATORE

SOGGETTO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **PAZZAGLINI GIULIANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 5527 del 30-05-2018

Li 30-05-2018 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 08-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-05-2018 al 14-06-2018, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Li, 15-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-05-2018

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 09-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria